



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POGGIO D'ORO APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita - ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) - l'associazione di promozione sociale "POGGIO D'ORO APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di MONTALCINO (SI) e con durata a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito culturale, sociale, storico e artistico nel territorio del Comune di Montalcino e dell'area Val d'Orcia-Amiata.

L'Associazione può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative, fisse o in movimento, come ad esempio:

- Promuovere lo sviluppo della personalità e delle abilità dei bambini, anche disabili, sulla base dei principi dell'educazione democratica/libertaria e realizzare servizi ricreativi, artistici, culturali, di cura e di sostegno alle famiglie;
- Riflettere sui valori e attuare i principi della "Dichiarazione dei diritti del bambino" (1959), della "Convenzione sui diritti dell'infanzia" (1989) e della carta dei "Diritti naturali dei bambini e delle bambine";
- Promuovere forme di supporto alla genitorialità nell'ottica dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, con particolare riferimento alla comunicazione non violenta, all'inserimento e riconoscimento sociale e familiare dei bambini con particolari disabilità, al superamento dei conflitti familiari, allo sviluppo consapevole creativo del ruolo genitoriale, all'ascolto attivo, all'insegna di esperienze educative di scoperta del mondo, di se stessi e in relazione agli altri libere e significative;
- Favorire ed incentivare l'aggregazione spontanea, la comunicazione, la libera espressione, la cooperazione, la mutualità, la solidarietà e lo scambio di buone pratiche anche tra e con chi è affetto da disabilità;
- Diffondere i valori della politica di genere;
- Realizzare azioni concrete di solidarietà tra gli associati.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di *interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore) in particolare, l'Associazione esercita attività di:

- Promozione e organizzazione di incontri di formazione e informazione sull'assistenza sociale e affini;
- Organizzazione di precisi laboratori e attività dedicate al recupero-potenziamento di chi è affetto da disabilità di ogni genere e grado;
- Attuazione e promozione di riciclo, consumo critico e diffusione di prodotti a basso impatto aziendale (prevalentemente biologici, naturali, eco-compatibili, di piccoli produttori locali, a km zero e del commercio equo e solidale);
- Promozione dell'incontro di saperi tradizionali, dei lavori artigianali e manuali e nuovi stili di vita ecologici, di consumo critico, etici, equi, solidali, salutari e improntati ai valori della decrescita;
- Promozione della diffusione delle più ampie conoscenze su temi quali: corretto rapporto tra essere umano-ambiente, risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili, consumo critico e sostenibile, commercio equo e solidale con prodotti di paesi e regioni economicamente svantaggiati, turismo responsabile, finanza etica, pace e non violenza, emarginazione e disagio, disabilità e intercultura;
- Organizzazione di conferenze, dibattiti, incontri tematici, corsi, laboratori, proiezioni di film e documentari, seminari sulle pratiche educative democratiche e libertarie, sulla comunicazione non violenta, sull'educazione di genere, basata sulla lotta agli stereotipi legati al genere presenti fin dall'infanzia, sull'uso di un linguaggio sessuato, su una preparazione culturale degli educatori/educatrici anche sulla storia dell'umanità che include le donne;
- Incontri di formazione ed informazione su alimentazione, auto-produzione, sobrietà, consumo critico e consapevole, economia domestica, decrescita;
- Collaborazione con ogni altra realtà con cui trova affinità e comunione di intenti, associazioni e cooperative, enti pubblici e privati, istituzioni locali, nazionali e internazionali, soggetti commerciali e no profit, aziende, imprese, produttori di beni e servizi, scuole, università, centri di ricerca, fondazioni e musei.

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo (lett. t), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore) in particolare, l'Associazione esercita attività di:

- Organizzazione di centri estivi ed invernali al fine di praticare attività sportive dilettantistiche;
- Organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- Promozione di attività didattiche, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche;
- Promozione e studio di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- Promozione diffusione di discipline orientate verso lo sviluppo fisico, psicologico e spirituale degli individui al fine di favorire il miglioramento delle condizioni psicofisiche;
- Gestione di impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere allo scopo di promuovere le attività sportive dilettantistiche;
- Organizzazione di squadre sportive dilettantistiche per la partecipazione



a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.

L'Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche *attività di raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Tipologie Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

Art. 4 - Ammissione Associati

Per l'ammissione all'Associazione è necessario che gli aspiranti associati presentino domanda scritta (è accettata anche domanda tramite e_mail all'indirizzo dell'associazione) al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica dichiarando di accettare le comunicazioni e le convocazioni agli indirizzi indicati nella domanda, rilasciando autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività dell'associazione ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nella prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, il quale potrà, entro 60 giorni, presentare ricorso all'Assemblea che si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi, non è in alcun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 5 - Diritti Associati

Gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa che avrà validità per l'anno solare in corso, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi. Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi.

Tutti i soci hanno diritto:

- di voto per eleggere gli organi direttivi;
- di essere eletti alle cariche direttive, se maggiorenni;
- di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

Art. 6 - Obblighi Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento, entro il 20 febbraio di ogni anno o nel maggior termine stabilito dal Consiglio direttivo, della quota annuale stabilita dal Consiglio stesso ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

Art. 7 - Scioglimento rapporto associativo

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- b - quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa;
- c - quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifiche annotazione sul libro soci.

Negli altri casi, l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica della Assemblea, e dovrà essere comunicata adeguatamente

all'interessato, anche tramite e-mail.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro presentazione di una nuova domanda di iscrizione, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni all'Assemblea, che si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione.

Art. 8 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il *Consiglio Direttivo*, in qualità di Organo di amministrazione;
- l'*Organo di controllo*, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per Legge.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati.

E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail o messaggio tramite telefono, inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 10 - Competenze Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a - approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b - approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- c - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituito, dell'Organo di controllo;
- d - ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- g - approva gli eventuali Regolamenti interni;
- h - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione;

i - revoca il Presidente con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;

l - nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;

m - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali della Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 11 - Quorum Assemblea

In *prima convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.

In *seconda convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In particolare, per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per *deliberare lo scioglimento della Associazione* e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra 3 e

7 eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni tra i propri soci.
I consiglieri si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

I Consiglieri decaduti, per qualsiasi motivo, saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga dovrà essere indetta un'assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro 15 giorni dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea per la nomina della Commissione Elettorale che procederà all'espletamento di nuove elezioni.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno quattro volte l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

- a - redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c - redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d - determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- e - delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
- f - delibera sulla esclusione degli Associati;
- g - svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;
- h - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- i - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- l - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati.



Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, seduta stante, far nominare all'Assemblea i membri della Commissione Elettorale per l'indizione di nuove elezioni.

Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

Art. 14 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti) è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere confermato.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente (o dai Vice Presidenti, i quali in tal caso operano congiuntamente).

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 15 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere, che restano in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili, sono responsabili della custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può decidere di affidare i due incarichi ad un solo consigliere.

Art. 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e sarà composto da un minimo di 1 persona ad un massimo di 3 persone come da disciplina di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Cariche associative

Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall'Ufficio Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. E' ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12.

E' ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima della data dell'Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione, da parte degli eletti, comporta l'automatica decadenza dal Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, decide l'Assemblea nella sua prima riunione.

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 19 - Divieto distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 21 - Bilanci

Il *bilancio di esercizio* è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il *bilancio preventivo* è approvato con le stesse modalità e gli stessi termini di cui al precedente comma.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Art. 22 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;